



## IL TRIBUNALE DI MODENA

### Sezione civile e fallimentare

riunito in camera di consiglio e così composto:

dott. Vittorio Zanichelli - Presidente  
dott.ssa Alessandra Mirabelli - Giudice rel. est.  
dott.ssa Laura Galli - Giudice

ha emesso il seguente

### DECRETO

nel procedimento per la risoluzione del concordato preventivo n. [REDACTED] e la dichiarazione di fallimento di [REDACTED] C.F. [REDACTED]

letti i verbali di udienza, esaminati gli atti e i documenti;

rilevato che la ricorrente [REDACTED] ha allegato: di essere creditrice chirografaria della società resistente per l'importo complessivo di € 4.311.472,00; che con la proposta di concordato omologata il 4-10/2/2014 dal Tribunale di Modena la debitrice aveva previsto di pagare, oltre che le prededuzioni e i privilegiati al 100%, i chirografari appartenente alla classe dei creditori bancari nella misura del 25,15% nel *best case* e del 15,78% nel *worst case* in due *tranches*, la prima entro il 2014 e la seconda entro il 2015 e di eseguire il concordato entro il 31/12/2016; che soltanto in data 29/1/2016 è stato presentato il riparto per il pagamento dei creditori privilegiati; che pertanto il concordato sarebbe ineseguito sia sotto il profilo dell'inutile scadenza dei termini per i pagamenti intermedi, sia in chiave prospettica con riferimento al termine finale di adempimento, posto che il riparto ai privilegiati è stato oggetto di contestazione da parte di due creditori e che risulta evidente in relazione all'andamento della continuità che le risorse ricavabili dal piano industriale non saranno sufficienti a soddisfare i creditori chirografari;

che la ricorrente ha chiesto che venga pronunciata la risoluzione del concordato ai sensi dell'art. 186 L. Fall. e che, accertato lo stato di insolvenza di [REDACTED], ne venga dichiarato il fallimento;

rilevato che la società resistente si è costituita opponendo l'inesistenza di termini intermedi essenziali, la mancata scadenza del termine finale e la mancanza di impegni di garanzia circa la misura del pagamento ai



chirografari, di talchè, ad avviso della stessa, stante il positivo andamento del fatturato e il previsto incasso di 2,7 milioni di euro indebitamente trattenuti dalle banche nonché la positiva risoluzione delle vertenze con i privilegiati, la società sarà in grado entro il 2016 di effettuare pagamenti anche in favore del ceto chirografario;

che il Commissario Giudiziale, a ciò richiesto dal Tribunale, ha depositato una relazione sullo stato di adempimento della proposta nella quale ha evidenziato: che la problematica relativa al riparto in favore dei privilegiati è stata risolta nelle more del procedimento, per cui non sussistono ostacoli giuridici al pagamento dei chirografari; che dall'ultima situazione patrimoniale della debitrice aggiornata al 31/12/2015 emerge un andamento economico della gestione in modesto utile *“che ha generato un flusso di cassa a servizio del debito concordatario che, per quanto inferiore rispetto alle previsioni del piano, non consente di escludere a priori che per il 2016 tale gestione permetta di generare un flusso che consenta di provvedere al pagamento di tutti i crediti concordatari?”*;

rilevato che all'udienza del [REDACTED] la resistente ha dato conto dell'emissione in proprio favore di decreto ingiuntivo nei confronti di una banca per oltre 2 milioni di euro e che le parti hanno dato atto dell'intervenuto slittamento di un anno nell'esecuzione del concordato in ragione dei tempi di omologa, che è avvenuta nel febbraio del 2014 laddove il piano concordatario faceva riferimento a un arco triennale dal 2013 al 2016;

ritenuto che il mancato rispetto dei tempi di pagamento intermedi indicati nella proposta omologata, anche per come la stessa è stata strutturata (cfr. pag. 32 memoria integrativa 17/9/2013 [REDACTED] [REDACTED] contenente la proposta modificata – doc. 2 resistente), non possa configurare di per sé inadempimento rilevante ai sensi dell'art. 186 L. Fall., dovendosi fare invece riferimento al termine finale di esecuzione della proposta;

che il termine finale, a prescindere dalla rilevanza o meno del disallineamento tra piano triennale (2013-2016) e data dell'omologa (2014), risulta in ogni caso a oggi non ancora scaduto;

ritenuto che, prima della scadenza del termine finale di esecuzione della proposta, possa aversi inadempimento non irrilevante se risulti certo, in ragione di significativi scostamenti rispetto al piano concordatario, che la proposta non potrà avere esecuzione, il che nel caso di specie (ove non vi è garanzia di soddisfacimento percentuale) significherebbe impossibilità di pagamento in misura apprezzabile (almeno pari al 5%) dei creditori chirografari;

rilevato che dall'istruttoria (e in particolare da quanto riferito dal Commissario) è emerso che: è in corso il pagamento dei creditori privilegiati, avendo nelle more le contestazioni al riparto trovato soluzione (anche mediante sufficienti accantonamenti); la società ha prodotto per il 2015 dei flussi (sebbene inferiori a



quanto previsto dal piano) per il pagamento dei crediti anteriori e il fatturato in crescita non consente di escludere che anche per il 2016 vi saranno flussi da destinarsi al pagamento dei chirografati; è stato ottenuto un decreto ingiuntivo per 2 milioni di euro, somma che da sola potrebbe consentire il pagamento di una percentuale superiore al 5% ai creditori chirografati (quantificati nella proposta in 27,9 milioni di euro circa);

ritenuto, quindi, che non si possa ravvisare una prospettiva di sicura inottemperanza all'impegno concordatario, di talché il ricorso non può trovare accoglimento;

ritenuto, quanto alle spese di lite, che il pacifico scostamento rispetto alla tempistica di pagamento preventivata dalla proponente e l'emersione solo in sede di istruttoria di circostanze rilevanti ai fini del rigetto (esame della situazione economica e patrimoniale al 31/12/2015; risoluzione delle contestazioni al riparto) ne giustifichino l'integrale compensazione;

**P.Q.M.**

Rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese di lite.

Così deciso in Modena nella Camera di consiglio del 20/4/2016

IL CASO  **Il Presidente**  
dott. Vittorio Zanichelli

